



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**TRIBUNALE DI POTENZA**

**Sezione Civile – Giudice del Lavoro**

Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Rosalba De Bonis, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 20 luglio 2017, la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 3741/2015 R.G. e vertente

*fra*

o rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mecca ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Avigliano, alla via Anita Garibaldi n. 20, giusta mandato in atti;

**RICORRENTE**

*e*

I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Ippolito Arabia e dall'avv. Elio Cirigliano ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura regionale Inail, in Potenza, Rampa Pascoli, ang. Via Rossini, giusta mandato in atti;

**RESISTENTE**

*e*

EQUITALIA SUD s.p.a, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Tucci ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Potenza, al Viale Marconi n.





sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

2. L'adesione della parte ricorrente alla definizione agevolata relativamente alle cartelle di pagamento n. 092 2002 0001404090 000, n. 092 2005 0018180027 000, n. 092 2008 0017205488 000 impugnate nel presente giudizio consente di dichiarare, *in parte qua*, cessata la materia del contendere.

Evidentemente, con l'adesione alla c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali è venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto del presente procedimento, con conseguente cessazione dell'interesse a proseguire il giudizio e del correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.

È noto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema Corte ha definito i confini. Invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda tale che viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, oppure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).

La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (*ex multiss* Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad



agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Sez. L, Sentenza n. 3096 del 16/03/2000; Sez. 1, Sentenza n. 5476 del 04/06/1999).

Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 1) l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile *ab origine* per difetto di interesse all'azione; 2) occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite; 3) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.

Tali requisiti, per quanto si è precisato e risultante dagli atti, appaiono tutti ricorrere nel caso di specie. Infatti, con l'adesione del ricorrente, nel corso del giudizio, alla definizione agevolata, deve ritenersi la sussistenza di tutti i presupposti per l'adozione della pronuncia in parola.

3. Per il resto il ricorso va accolto per l'assorbente motivazione di seguito riportata.

Sul piano normativo giova richiamare la disciplina in materia di obblighi contributivi di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995 n. 335 il quale al comma 9 dispone: *“Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni altra aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; 2) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza ed*



*assistenza sociale obbligatoria", e al comma 10 prevede che "I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso".*

Dalla portata letterale delle suddette norme emerge come la prescrizione in materia di contributi previdenziali, oltre ad essere finalizzata a garantire la certezza delle situazioni giuridiche, sia retta, in virtù della rilevanza pubblicistica ed indisponibile dell'obbligazione contributiva, da regole speciali, quali: la impossibilità da parte dell'ente previdenziale di recuperare la contribuzione prescritta; la irricevibilità di atti di pagamento spontaneo da parte del debitore; la indisponibilità; la rilevabilità d'ufficio in sede processuale; il meccanismo dell'automatismo.

Da ultimo, relativamente alla fase di riscossione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono occupate del regime prescrizionale applicabile relativamente all'ipotesi di irretrattabilità del titolo stragiudiziale, statuendo i seguenti principi di diritto: "1) *"La scadenza del termine-pacificamente perentorio- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella*



*di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)”; 2) “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti- comunque denominati- di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 17 novembre 2016 n. 23397).*

Da tali principi consegue, pertanto, la non recuperabilità dei crediti previdenziali per i quali, nonostante la mancata impugnazione dell’atto stragiudiziale, non siano stati compiuti atti interruttivi o iniziate procedure esecutive di riscossione nel termine prescrizione di cinque anni dal momento in cui tale titolo sia divenuto definitivo.

Tanto premesso, e passando al caso di specie, parte ricorrente propone opposizione avverso l’intimazione di pagamento n. 092 2015 9004782474 000 notificata il 17.11.2015 e relativa alle cartelle di pagamento n. 092 2000 0020740044 000, n. 092 2001 0034100079 000, n. 092 2003 0004870953 000, n. 092 2004 0009881212 000, n. 092 2007 0020019163 000 e n. 092 2009 0016397078 000 notificate tra il 2000 e il 2009.

Orbene, dall’esame della documentazione in atti emerge che: 1) le cartelle di pagamento impugate siano state notificate alla parte opponente tra il 2000 e il



2009; 2) che tali cartelle di pagamento non siano state impugnate; 3) che non siano intervenuti atti interruttivi della prescrizione entro il prescritto termine quinquennale.

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, deve dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione il credito previdenziale di cui alle cartelle di pagamento opposte e recanti n. 092 2000 0020740044 000, n. 092 2001 0034100079 000, n. 092 2003 0004870953 000, n. 092 2004 0009881212 000, n. 092 2007 0020019163 000 e n. 092 2009 0016397078 000 che, per l'effetto, vanno annullate unitamente all'intimazione di pagamento impugnata.

4. Quanto alle spese di lite, non può ignorarsi, con riguardo alle cartelle di pagamento n. 092 2002 0001404090 000, n. 092 2005 0018180027 000 e n. 092 2008 0017205488 000, il comportamento tenuto dal ricorrente.

In particolare, l'adesione alla definizione agevolata se, da un lato, risponde, evidentemente, ad un'avveduta scelta difensiva ed a una prognosi (verosimilmente sfavorevole) circa l'esito del giudizio, dall'altro, non può che essere apprezzata in termini di celerità ed economicità nella definizione del procedimento; sussistono, quindi, i presupposti normativi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.

Per le restanti cartelle, la particolarità della questione e il contrasto giurisprudenziale in materia impongono l'integrale compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione proposto da  
depositato in data 16.12.2015, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:



1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento n. 092 2002 0001404090 000, n. 092 2005 0018180027 000 e n. 092 2008 0017205488 000;
  2. dichiara estinto per intervenuta prescrizione il credito previdenziale di cui alle cartelle di pagamento n. 092 2000 0020740044 000, n. 092 2001 0034100079 000, n. 092 2003 0004870953 000, n. 092 2004 0009881212 000, n. 092 2007 0020019163 000 e n. 092 2009 0016397078 000 che, per l'effetto, vanno annullate unitamente all'intimazione di pagamento n. 092 2015 9004782474000 notificata il 17.11.2015;
  3. compensa interamente le spese di lite tra le parti.
- Potenza lì 20 luglio 2017.

Il Giudice del Lavoro  
*Rosalba De Bonis*

